



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della libertà, 1 tel.:0522 998511 fax.:0522 841039

[www.comune.casalgrande.re.it](http://www.comune.casalgrande.re.it) - pec: [casalgrande@cert.provincia.re.it](mailto:casalgrande@cert.provincia.re.it)

Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

NUMERO SCHEDA	SUAP 63
TITOLO SCHEDA	AUTORIZZAZIONE NUOVA APERTURA – TRASFERIMENTO - AMPLIAMENTO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.
NUMERO REVISIONE	4
DATA REVISIONE	13/12/2016
SETTORE COMPETENTE	ATTIVITA' PRODUTTIVE – PROMOZIONE DEL TERRITORIO
RESPONS. PROCED. ( Tel. - Mail )	BARANI ELENA – 0522 998575 – <a href="mailto:commercio@comune.casalgrande.re.it">commercio@comune.casalgrande.re.it</a>
RESPONS. ATTO FINALE ( Tel. –Mail )	BERTANI CLAUDIA – 0522 998513 – <a href="mailto:commercio@comune.casalgrande.re.it">commercio@comune.casalgrande.re.it</a>
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	<p>S'intende per attività di somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.</p> <p>La Regione Emilia-Romagna ha disciplinato tale attività attraverso la L.R. n. 14/2003 s.m.i. che ha previsto un'unica tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione a cui è riconosciuta la facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività. Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione hanno natura personale e vengono rilasciate nel rispetto del Regolamento comunale, previo accertamento dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/201 s.m.i.. Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione decadono qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi oppure il titolare non risulti più in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n.14/2003 s.m.i..</p> <p>Tutti i titolari devono svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e di sorvegliabilità.</p> <p>I requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione sono previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 s.m.i.: i requisiti professionali devono essere posseduti, nel caso di ditta individuale, dal titolare; nel caso di società, associazione od organismi collettivi, dal legale rappresentante o da altra persona delegata all'attività di somministrazione.</p> <p>Le autorizzazioni per l'attività di somministrazione, fatto salvo il rispetto delle disposizioni previste dalle specifiche norme di settore, abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione di suoni e immagini, semprechè i locali non siano allestiti come un locale di pubblico</p>

	<p>spettacolo; abilitano altresì all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 persone sempre che non vengano approntati allestimenti atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto d'ingresso o di aumento dei costi delle consumazioni. Abilitano inoltre l'installazione ed effettuazione dei giochi di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931 s.m.i.) nel rispetto del limite numerico di cui al D.M. 27/10/2003 s.m.i..</p> <p>Per quanto riguarda gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi, questi sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto del monte orario giornaliero minimo stabilito con ordinanza dal Comune, sentite le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori e sindacali più rappresentative a livello provinciale. Gli esercenti devono comunicare preventivamente al Comune l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.</p>
<p>NORMATIVA</p>	<p>L.R. 14/2003 s.m.i. (disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)          Delibera di Giunta Regionale n. 1879 del 23/11/2009 (aggiornamento delle direttive generali per la fissazione, da parte dei comuni, dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande);          D.Lgs. 59/2010 (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);          D.L. 5/2012 (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo);          D.L. 147/2012 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno);          D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);</p> <p>Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/04/2015 – Nuovi criteri di programmazione;          D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 s.m.i. (regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande);          R.D. n. 773/1931 s.m.i. (T.U.L.P.S.);</p> <p>L. 447/1995 art.8</p> <p>D.P.R. 227/2011 art.4 e allegato b</p> <p>L. 124/2015;</p> <p>D.Lgs. 222/2016</p>
<p>REQUISITI</p>	<p>Essere in possesso dei requisiti morali e professionali, da autocertificare al momento della presentazione della domanda, previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 s.m.i., i requisiti morali sono autocertificati da parte del dichiarante e di altre persone (soci e amministratori indicati all'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i.): in caso di snc, tutti i soci; in caso di S.a.s., i soci accomandatari, in caso di Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>L'attività deve rispettare i nuovi criteri di programmazione previsti dal Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/04/2015;</p> <p>I locali devono possedere i requisiti di sorvegliabilità previsti dal DM 564/92 s.m.i..</p> <p>I locali devono rispettare i requisiti previsti dai Regolamenti locali di polizia urbana; di polizia annonaria e igienico sanitaria; i Regolamenti edilizi e le norme</p>

	urbanistiche e sulla destinazione d'uso nonché rispetto della normativa acustica;
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	<p>Per le domande di nuova apertura in aree <b>circoscritte all'interno delle zone soggette a tutela (perimetri urbani di Casalgrande, Veggia e Salvaterra)</b> deve essere utilizzata la modulistica scaricabile dal Sito del Comune di Casalgrande;</p> <p>Per le nuove aperture <b>al di fuori delle zone soggette a tutela</b>, e per le attività in deroga, potrà essere utilizzata la <b>modulistica presente sul portale regionale Suaper</b>.</p> <p>Presentazione dell'allegato relativo alla notifica ai fini della Registrazione ai sensi art. 6 Reg. CE 852/2004, da inviare al comune tramite il portale regionale SUAPER (sarà trasmessa a cura del SUAP all'AUSL);</p> <p>Modulo per richiesta accertamento sorvegli abilità dei locali;</p> <p>Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato.</p> <p>Richiesta rilascio tabella giochi proibiti in marca da bollo € 16,00 (eventuale) se si intende effettuare giochi leciti nei locali.</p>
COSTO	N. 2 marche da bollo € 16,00 cadauna (una sulla domanda; ed una sull'autorizzazione).
MODALITA' PAGAMENTI	/
TEMPISTICA	60 giorni per il rilascio dell'autorizzazione
SILENZIO ASSENSO	60 giorni dalla presentazione della richiesta
INFORMAZIONI (uff.- orari- modalità- tel.- mail)	<p>Settore Attività Produttive – Promozione del Territorio  Ricevimento del pubblico: lunedì e sabato su appuntamento  Giovedì dalle ore 09.00 alle 13  Martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.30  Sede:m Piazza Martiri della Libertà, n. 1 - 42013 Casalgrande (RE).  Tel.: 0522 998513 o 0522 998575  e-mail: <a href="mailto:commercio@comune.casalgrande.re.it">commercio@comune.casalgrande.re.it</a>.</p>
STRUMENTI DI TUTELA	<p>Per richiesta di indennizzo forfetario ai sensi della <a href="#">legge 9 agosto 2013, n. 98</a>, l'impresa interessata deve azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 s.m.i., rivolgendosi (<b>entro 20 giorni dalla scadenza dei termini</b>) al Segretario comunale in qualità di funzionario titolare del potere sostitutivo. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non provveda ad emanare il provvedimento o non liquidi l'indennizzo, l'impresa può ricorrere al giudice amministrativo con le modalità di cui all'art.117 D.lgs.104/2010 s.m.i..</p> <p>Per impugnazione atti: ricorso – Tar entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via.</p>
SERVIZIO ON-LINE	<a href="http://www.suaper.lepida.it">www.suaper.lepida.it</a>
POTERE SOSTITUTIVO ( Art. 2 L. 241/90 )	Segretario comunale - tel. 0522 998505; 0522 998511; mail: <a href="mailto:urp@comune.casalgrande.re.it">urp@comune.casalgrande.re.it</a>